

## **VERBALE DI ACCORDO**

\* \* \*

Addì 25.07.2011 si sono incontrati :

a Sp Chef Express già SpA Moto quivi rappresentata dai sigg.ri Massimo Lauro e Matteo Grimaldi

e

la FILCAMS CGIL in persona del sig. Lucia Anile

la FISASCAT CISL in persona del sig. Alfredo Magnifico

la UILTUCS UIL in persona dei sig. Marco Marroni

le relative strutture territoriali ed aziendali

### **PREMESSO**

- \* che la Chef Express SpA opera, dal 2003, nel settore ristorazione autostradale e distributori di carburante occupandosi della gestione delle aree di servizio autostradale. Attualmente comprende 36 punti vendita distribuiti sul territorio nazionale, con una media occupazionale annua di 820 dipendenti;
- \* che nel corso di precedenti confronti attivati tra le Parti si è proceduto ad esaminare gli effetti derivanti dal perdurare della negativa situazione di mercato, valutando in particolare le ricadute di ordine finanziario, tecnico/organizzativo ed occupazionale derivanti da tale situazione;
- \* che da tale disamina è emersa la necessità per l'Azienda di procedere ad azioni ed interventi di contenimento dei costi gestionali e di destinazione delle risorse recuperate verso più incisive innovazioni nel settore e rilancio sui mercati di propria competenza;
- \* che in base ai suddetti interventi illustrati dalla Direzione Aziendale è apparsa inevitabile ed urgente l'attuazione di un programma di riorganizzazione aziendale mirato, tramite la razionalizzazione di alcune attività, alla riduzione dei costi ed alla ottimizzazione dei servizi, stante le problematiche economiche sottese al mercato;
- \* che, pertanto, la Chef Express SpA intende procedere ad un ridimensionamento dell'attuale organico procedendo alla risoluzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti che saranno interessati alla procedura;
- \* che in data 18.07.2011 la Chef Express SpA ha, quindi, formalmente attivato le procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 per la possibile collocazione in mobilità dei dipendenti considerati in esubero strutturale rispetto alle esigenze aziendali a fronte delle motivazioni sopra esposte, così come ulteriormente illustrate nella comunicazione di attivazione delle procedure suddette, che si intendono quivi integralmente richiamate.

Tanto premesso e ritenuto, si è

### **CONVENUTO**

quanto segue:

1. dopo ampia ed esauriente disamina e discussione circa le modalità di attuazione della procedura di mobilità, l'Azienda e le OOSS concordano che sarà collocato in mobilità un numero di lavoratori uguale e non superiore a coloro che esprimeranno volontaria adesione alla procedura, anche qualora tale numero fosse inferiore a quello già indicato nella lettera di apertura della procedura del 18.07.2011; fermo e restando che tale sarà l'unico e condiviso criterio di scelta dei dipendenti interessati, in deroga all'articolo 5, comma 1, legge n. 223/1991;
2. quanto sopra varrà anche con riferimento a quei dipendenti che dovessero vantare requisiti pensionistici all'atto della sottoscrizione del presente accordo o che li raggiungeranno nel limite tempo consentito dalla iscrizione alle liste di mobilità;

3. l'Azienda comunicherà al personale interessato - mediante raccomandata a mano - la risoluzione dei rispettivi rapporti di lavoro che avverrà entro il 31.07.2012 ed in considerazione delle residue esigenze lavorative in espressa applicazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, D.L. n. 148/1993 convertito con modificazioni dalla legge n. 236/1993;
4. le Parti, convengono, altresì, sulla necessità, anche nel rispetto del Contratto Integrativo aziendale del 30.01.2006, di preventivi e periodici confronti tra l'Azienda e le OOSS, a livello di punto di vendita, utili alla definizione degli aspetti legati alla presente procedura di mobilità, nonché alla organizzazione del lavoro successiva all'intervento di mobilità;
5. i lavoratori interessati dal provvedimento di collocazione in mobilità sottoscriveranno, ciascuno per esso, assistiti dalle OOSS firmatarie del presente accordo al quale sono iscritti o hanno conferito mandato, un verbale di conciliazione relativo alla rinuncia formale a qualsivoglia eventuale impugnativa e/o pretesa nei confronti della Chef Express SpA in relazione al periodo intercorso con la medesima azienda ed in ordine alla risoluzione del rapporto;
6. le OO.SS. firmatarie - da parte propria - preso atto delle motivazioni sottese alla presente procedura, confermano il proprio assenso al suddetto intervento, anche agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, della citata legge n. 223/1991. Rimane, inteso, che qualora per motivi ad oggi non noti, i benefici di cui alla citata legge, non risultassero accessibili ai dipendenti interessati, le Parti si incontreranno nuovamente;

Per quanto sopra, le Parti si danno atto di aver esperito con il presente atto e di aver quindi definitivamente esaurito le procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/91, del cui esito verrà data tempestiva comunicazione ai competenti Enti ed Istituti, per i conseguenti adempimenti; da parte propria, l'Azienda provvederà, inoltre, alle comunicazioni previste nei confronti delle Agenzie Regionali del lavoro, ai fini del pronto inserimento dei nominativi interessati nelle liste di mobilità.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Chef Express SpA**  
**Massimo Lauro**

29/7/2011

**Matteo Grimaldi**

**Filcams Cgil**

**Lucia Anile**

**Fisascat Cisl**

**Affredo Magnifico**

**Uiltucs Uil**

**Marco Marroni**